RIPRISTINO DELLE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE STRAORDINARIE PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO ACCORDATE CON IL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, E CON IL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 118

Art. 3

L'abbuono di cui ai precedenti articoli e' accordato per un quantitativo massimo di complessivi due milioni di quintali di vino. Qualora detto quantitativo fosse superato saranno proporzionalmente ridotte le partite di alcole e di acquavite su cui concedere l'abbuono stesso.

Versione in vigore dal 18 marzo 1957, non più in vigore dal 16 maggio 1957 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118
Estremi	Decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripristino-delle-agevolazioni-temporanee-straordinarie-per-lo-spirito/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it